

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

La denominazione indicata nell'Atto Costitutivo, repertoriato al n. 113.142, raccolta n. 17.933, redatto il 6.05.2014 dal Notaio Umberto ZIO in Rimini ("A.N.C.R.I. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALIERI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA"), come deliberato dall'Assemblea dei Soci con verbale n. 57/2018 del 23.09.2018, è stata così modificata:

ANCRI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per regolare gli specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

FINALITA'

L'Associazione, che non ha alcuna finalità di lucro, opera per divulgare, a tutti i livelli ed in ogni forma, i principi ed i valori della Costituzione Italiana, specialmente quelli incarnati dai simboli della Repubblica, di cui ne promuove la conoscenza storica, la portata ideale e la tutela del decoro.

A tal fine l'Associazione intraprende, in autonomia o insieme con altri Enti e sodalizi, iniziative volte a:

- a) promuovere i principi su cui si fonda lo Stato democratico e pluralista delineato dalla Costituzione repubblicana;
- b) tradurre la condizione di Insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana in un impegno costante e responsabile nei diversi campi dell'agire umano, delle professioni, della ricerca, della cultura e delle arti, del servizio nello Stato, del disimpegno di cariche pubbliche, nell'azione sociale, umanitaria e filantropica;
- c) contribuire alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, della salute;
- d) promuovere ogni iniziativa ritenuta utile per tenere alta l'attenzione sui temi della famiglia, della scuola, del lavoro, dello sviluppo economico;
- e) favorire la conoscenza tra i Soci e la collaborazione con analoghi sodalizi, in Italia ed all'Estero, che condividono le finalità statutarie proprie dell'ANCRI;
- f) promuovere, specialmente fra gli Insigniti dell'OMRI, la conoscenza dell'Associazione, le finalità del sodalizio e le iniziative intraprese a livello nazionale e locale;
- g) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria al raggiungimento dei predetti fini;

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di trasparenza, di pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

La natura dell'Associazione è regolamentata dall'art. 36 del Codice Civile e la sua durata è illimitata.

L'Associazione ha sede in Nettuno (RM), Via in Arcione n. 49, e potrà essere trasferita con delibera del Consiglio di Presidenza.

Essa opera e interagisce, in tutte le fasi della vita associativa, tra i suoi membri avvalendosi prevalentemente della rete telematica.

L'Associazione può cooperare con Enti e Istituzioni, qualora venga da questi espressamente richiesta una collaborazione, continuativa o occasionale, riconducibile alle specifiche competenze professionali dei suoi Soci, senza alcuna forma di retribuzione.

Qualora richiesto, con delibera del Consiglio di Presidenza, può riconoscere l'affiliazione ad altre Associazioni le cui finalità collimano con quelle dell'ANCRI.

L'Associazione può, se del caso, riconoscere l'affiliazione ad altre categorie di Insigniti di una Benemerenzza da parte del Presidente della Repubblica.

Tutte le attività prestate dai Soci in seno all'Associazione sono a carattere puramente gratuito, senza alcuna forma di retribuzione e gli eventuali rimborsi di spese dovranno essere opportunamente autorizzati e documentati.

Art. 4 PRINCIPI

L'Associazione è apartitica, apolitica ed a carattere volontario.

L'Associato che si candida ad elezioni politiche e/o amministrative, dal momento dell'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale, con comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza, dovrà autosospendersi da qualsiasi carica direttiva ricoperta nel sodalizio.

In caso di acquisizione di una carica o incarico di natura politica, il Consiglio di Presidenza – previo parere del Consiglio Nazionale – valuterà l'eventuale incompatibilità con la carica ricoperta in seno all'Associazione.

Art. 5 ADESIONI

All'Associazione possono essere iscritte esclusivamente persone insignite dell'*Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana*, concessa dal Presidente della Repubblica ai sensi della legge 3 marzo 1951, n. 178, nelle previste 5 classi di: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce.

Tutte le richieste di adesione all'Associazione, dovranno essere valutate dal Consiglio di Presidenza che, dopo aver accertato l'effettivo status dell'Insignito, si pronuncerà in merito all'accoglimento della stessa.

La richiesta d'iscrizione dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio; classe e data di conferimento dell'Onorificenza e Amministrazione di appartenenza o di provenienza (o professione) e qualsiasi altro dato dovesse rendersi necessario nel tempo.

Chi chiede, o accetta, l'adesione all'Associazione, implicitamente autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle leggi vigenti, per le sole finalità associative.

Al termine della prescritta istruttoria, il richiedente – anche, attraverso la struttura presso la quale ha presentato l'istanza – sarà informato circa l'avvenuta iscrizione nel Libro dei Soci dell'Associazione.

Con delibera insindacabile del Consiglio di Presidenza, per motivi di opportunità in relazione alla peculiarità dell'Associazione, la richiesta d'iscrizione potrà essere rigettata. In ogni caso, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta, in assenza di risposta, essa è da ritenersi respinta.

Art. 6 SOCİ

I Soci ANCRI si distinguono in:

- a) SOCI FONDATORI;
- b) SOCI SOSTENITORI;
- c) SOCI ONORARI;

- d) SOCI NAZIONALI;
- e) SOCI ORDINARI.

La suddivisione dei Soci nelle suddette classi è disciplinata dal Regolamento Interno dell'Associazione.

I Soci iscritti riceveranno la tessera di appartenenza all'Associazione e l'attestato d'iscrizione.

Art. 7

DIRITTI

Tutti gli iscritti, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti attuativi, nonché delle loro modifiche. Essi hanno diritto a partecipare a tutte le Assemblee.

Ogni Socio, con almeno 6 (sei) mesi di anzianità nel sodalizio ed in regola con il versamento della quota per l'anno sociale in corso, ha diritto ad avanzare la propria candidatura per gli organi direttivi dell'Associazione e per il Collegio di Garanzia.

Le modalità di candidatura per tutte le cariche sociali e quelle di svolgimento delle elezioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci.

I Soci, senza la necessità di motivarne la richiesta, hanno diritto a visionare gli atti sociali (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, bilancio o rendiconto consuntivo ed i verbali dell'assemblea). Relativamente al registro dei verbali del Consiglio di Presidenza e del Libro dei Soci, a tutela della privacy, potranno essere consultati degli estratti, previa richiesta scritta e motivata da parte del richiedente.

A seguito della consultazione degli atti o degli estratti, il Socio non potrà trattenerli o estrarre copia. I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare i documenti associativi.

Art. 8

QUOTA SOCIALE

La quota d'iscrizione e di rinnovo dell'adesione è fissata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 9

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ANCRI è formato dalle quote sociali, da donazioni, lasciti testamentari e da contributi volontari, che possono provenire sia da parte dei Soci che da terzi, da contributi dello Stato, di enti privati o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, e da rimborsi derivanti da convenzioni, oltre a tutti i beni materiali acquistati, anche a livello periferico.

Art. 10

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è composta dai seguenti organismi:

a) A livello nazionale:

- I) Assemblea dei Soci;
- II) Consiglio di Presidenza;
- III) Presidente Nazionale;
- IV) Consiglio Nazionale;
- V) Collegio di Garanzia.

b) A livello territoriale:

- I) Sezioni Territoriali;
- II) Sezioni Estere;
- III) Delegazioni Territoriali;
- IV) Delegazioni Estere.

La formazione e le funzioni degli organismi territoriali dell'Associazione sono disciplinate dal Regolamento Interno.

Art. 11 **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

All'Assemblea Ordinaria compete:

- a) eleggere il Presidente Nazionale;
- b) eleggere i componenti del Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Nazionale ed i componenti del Consiglio Nazionale;
- c) eleggere i componenti del Collegio di Garanzia;
- d) approvare il bilancio o rendiconto consuntivo di ogni esercizio e la relazione annuale;
- e) determinare la quota d'iscrizione;
- f) deliberare sulle modifiche allo statuto;
- g) approvare il Regolamento Interno ed il Regolamento Elettorale;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio di Presidenza vorrà ad essa sottoporre;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea Straordinaria compete:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
- b) deliberare sulla destituzione del Presidente Nazionale;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto finanziario consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che si presenti la necessità di discutere uno degli argomenti di cui al precedente comma 2.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in concomitanza con il Raduno Nazionale dell'Associazione, mediante comunicazione per via telematica almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con allegato l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, o rappresentata, la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Per l'assemblea straordinaria, in prima convocazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è validamente costituita con la presenza, anche telematica, di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Socio, in caso d'impedimento, può farsi rappresentare nell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare un solo socio.

L'eventuale delega può essere fatta pervenire anche per via telematica alla Segreteria Nazionale.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

In caso di necessità ed urgenza, l'Assemblea dei Soci potrà essere chiamata ad esprimersi anche per via telematica, mediante pubblicazione dell'eventuale quesito sui Gruppi in rete o via mail. In tal caso, i responsabili territoriali avranno cura di interessare i Soci non titolari di account telematico.

Nell'anno in cui non è previsto il Raduno Nazionale, o nel caso in cui esso non può tenersi per motivi non preventivamente ipotizzabili, l'Assemblea dei Soci, anche in assenza dei requisiti di "necessità ed urgenza", può essere convocata con le stesse modalità di cui al comma precedente, anche per l'approvazione del rendiconto consuntivo, portato a conoscenza dei Soci sui Gruppi in rete, via mail e/o a cura dei responsabili territoriali.

L'eventuale convocazione in rete dell'Assemblea non potrà avere durata inferiore ai 10 (dieci) giorni ed il suo esito sarà determinato dal computo dei pareri dei Soci intervenuti in rete, via mail, via chat e dalle eventuali Assemblee convocate al riguardo dalle strutture territoriali.

Con un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento) si possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

L'Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta motivata scritta al Consiglio di Presidenza da almeno il 10% degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 12 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

È organo deliberante, di natura elettiva, e si compone di un massimo di 8 (otto) membri, compreso il Presidente.

In linea di massima, la proporzione è di 1 membro ogni 400 (quattrocento) iscritti.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA:

- a) I componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- b) Ne fanno parte, in sovrannumero, il Presidente Onorario e gli eventuali Presidenti Emeriti, senza diritto di voto.
- c) Nell'ambito del Consiglio di Presidenza, il Presidente Nazionale attribuisce deleghe al Vice Presidente eletto, al Segretario – che svolge tali funzioni anche in ambito di Assemblea dei Soci e di Consiglio Nazionale – e, se del caso, al Tesoriere, previo parere del Consiglio di Presidenza, e ad altri componenti con specifiche ed accertate competenze.
- d) In caso di dimissioni volontarie o di decadenza di un componente del Consiglio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale, potrà essere cooptato altro Socio, che dovrà essere confermato nella carica dalla prima Assemblea dei Soci.
- e) Analogamente, in presenza di una rilevante crescita dei Soci durante il mandato, potranno essere cooptati altri Soci, con le stesse modalità di cui sopra.
- f) Nel caso di indisponibilità permanente per qualsiasi causa, per assoluta inoperosità e/o per comportamenti ed atteggiamenti censurabili di un componente del Consiglio di Presidenza, il Presidente Nazionale propone al Consiglio Nazionale la decadenza dalla carica.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA:

- a) Il Consiglio di Presidenza è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea;
- b) determina e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- c) promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- d) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;

- e) provvede alla stesura del bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci e predisporre la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- f) delibera circa l'ammissione, la decadenza e la sospensione dalla qualità di Socio;
- g) conferisce cariche onorifiche a Soci che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione e delibera circa l'ammissione di Soci Onorari e Nazionali;
- h) delibera circa l'eventuale revoca di cariche onorifiche interne al sodalizio;
- i) delibera l'adesione dell'Associazione ad altri Enti e l'affiliazione di altre Associazioni, aventi finalità analoghe o connesse alle proprie e circa l'affiliazione di altre categorie di Insigniti di una Benemerienza da parte del Presidente della Repubblica;
- j) con apposita Delibera demanda lo svolgimento di determinati incarichi ai Soci;
- k) delega a gruppi di lavoro, appositamente costituiti, lo studio di problemi specifici;
- l) prepara e stila appositi Regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto e previo parere del Consiglio Nazionale, regolano gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detti regolamenti entrano in vigore immediatamente, ma dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, alla prima riunione utile;
- m) propone eventuali modifiche dello Statuto e stila appositi Regolamenti che, previo esame del Consiglio Nazionale, dovranno essere sottoposti all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- n) delibera l'istituzione di Delegazioni Estere, Sezioni e Delegazioni Territoriali, che saranno costituite come da Regolamento interno;
- o) gli è affidata la corretta tenuta dei libri sociali (Atto Costitutivo – Statuto – Regolamento Interno – libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci – libro dei verbali del Consiglio di Presidenza – il Libro dei Soci e registri contabili – libro degli inventari – registro prima nota cassa – bilancio o rendiconto finanziario consuntivo) obbligatori dell'Associazione;
- p) nomina commissioni con specifiche competenze in vari settori, per una migliore gestione dell'Associazione;
- q) approva i programmi delle attività annuali a medio e lungo termine dell'Associazione, predisposti dal Presidente Nazionale;
- r) modifica, nel caso si rendesse necessario, i provvedimenti adottati dal Presidente Nazionale per motivi di necessità ed urgenza;

In relazione agli argomenti da trattare, è facoltà del Consiglio di Presidenza ammettere altri Soci, o consulenti esterni, a partecipare alle riunioni in qualità di "osservatori/esperti", senza diritto di voto.

Le assemblee del Consiglio di Presidenza, che possono tenersi anche per via telematica, sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti, anche su delega. Le delibere sono assunte a maggioranza. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 13 **PRESIDENTE NAZIONALE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, resta in carica per la durata di 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. A lui compete:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) presiedere il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Nazionale;
- c) realizzare e dirigere le attività deliberate dal Consiglio di Presidenza e dall'Assemblea dei Soci e gli potranno essere, altresì, attribuiti eventuali altri poteri che il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Nazionale o l'Assemblea dei Soci ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione;
- d) nel caso ricorrano motivi di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio di Presidenza, con l'obbligo di notificare i provvedimenti emessi al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Nazionale anche per via telematica e, comunque, alla prima riunione utile;

- e) procedere alla nomina del Segretario, propone – se del caso – al Consiglio di Presidenza la nomina del Tesoriere ed attribuisce le relative Deleghe nell'ambito del Consiglio di Presidenza;
- f) curare e tenere i contatti con le Istituzioni, Autorità, Associazioni, stampa e con quanti altri possano interessare l'Associazione, coadiuvato dalle persone eventualmente delegate;
- g) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- h) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli Associati;
- i) emanare i Regolamenti Interni degli organi e strutture dell'Associazione, approvati dal Consiglio di Presidenza.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione dei componenti del Consiglio di Presidenza, o di altri Soci, opportunamente delegati.

Può essere destituito dall'Assemblea dei Soci, convocata in riunione straordinaria, per gravi inadempienze e/o violazioni allo Statuto.

Il Presidente Nazionale che, per qualsiasi causa lascia la carica, fatto salvo il caso di destituzione, assume la carica permanente di "*Presidente Emerito*" dell'ANCRI, con diritto di voto nel Consiglio Nazionale.

Art. 14

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

La carica di Vice Presidente dell'Associazione è di natura elettiva.

Al Vice Presidente sono affidate deleghe di particolare rilevanza.

Sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è formato da un massimo di 30 (trenta) Soci ed è di natura elettiva.

I Consiglieri eletti restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il principio di massima per la composizione del Consiglio Nazionale deve essere quello della rappresentatività territoriale, funzionale e della parità di genere.

Del Consiglio Nazionale ne fanno parte, in sovrannumero e con diritto di voto:

- a) i componenti del Consiglio di Presidenza;
- b) i Soci Fondatori dell'Associazione;
- c) i Presidenti Emeriti.

È convocato dal Presidente Nazionale ogni qualvolta si renda necessario per l'adozione di eventuali provvedimenti ed esprime il proprio parere sulle seguenti materie:

- a) esame dei procedimenti di decadenza dalla carica di organi di natura elettiva;
- b) esame delle mozioni di sfiducia verso organi di natura elettiva;
- c) esame delle eventuali cause di incompatibilità dei Soci in ordine alle cariche direttive ANCRI segnalate dal Consiglio di Presidenza;
- d) esclusione dalla qualità di Socio, ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto, eccetto i casi in cui essa è prevista d'ufficio a seguito della revoca dell'Onorificenza e/o per mancato versamento della quota sociale;
- e) esame di eventuali respingimenti di candidature per le cariche direttive dell'Associazione, segnalati dalla Presidenza Nazionale per comprovati motivi.

Il Consiglio Nazionale procede all'esame delle modifiche allo Statuto, al Regolamento Interno ed al Regolamento Elettorale, proposte dalla Presidenza Nazionale, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Esprime il parere in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto e dal Regolamento interno e su eventuali altri argomenti che la Presidenza Nazionale vorrà ad esso sottoporre.

Per la formazione del Consiglio Nazionale si rimanda al Regolamento Interno ed al Regolamento Elettorale.

Art. 16 **SEGRETARIO NAZIONALE**

Il Segretario è individuato tra i componenti del Consiglio di Presidenza ed è nominato con Delega del Presidente Nazionale.

Egli provvede, in particolare:

- a) alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- b) alla protocollazione ed archiviazione della corrispondenza;
- c) ad inviare ai soci, tramite messaggistica telematica, qualsiasi tipo di notizia associativa utile.

Art. 17 **TESORIERE NAZIONALE**

Il Tesoriere è individuato tra i componenti del Consiglio di Presidenza ed è nominato con Delega del Presidente Nazionale. La Delega di Tesoriere può essere assorbita da quella del responsabile dell'Area Amministrativa.

In caso di delega disgiunta, al Tesoriere spetta il compito di tenere aggiornato il registro di cassa ed effettuare operazioni di spesa, d'intesa col responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 18 **ORGANI TERRITORIALI**

L'Associazione può nominare propri Delegati in ogni Nazione estera riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Dell'avvenuta nomina viene data notizia alla competente Rappresentanza Diplomatica.

In ogni Regione d'Italia possono essere costituite Sezioni Territoriali e/o istituite Delegazioni Territoriali, con le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

Dell'avvenuta costituzione della Sezione viene data notizia alla competente Prefettura ed al Sindaco della Città in cui ha sede la Sezione.

Le strutture assumeranno la denominazione di: "*ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA*", seguita dal nome dello Stato, della Sezione o della Delegazione.

Il Delegato Estero rappresenta l'ANCRI nell'ambito dello Stato presso il quale è stato nominato. Cura i contatti con le Autorità Diplomatiche Italiane, con Enti ed Istituzioni, Associazioni, mezzi di informazione e con quanti altri possano avere attinenza con l'Associazione. Nel caso di rilevante incremento dei Soci iscritti alla Delegazione Estera, si applica la normativa prevista dal Regolamento interno per quanto riguarda la costituzione delle Sezioni Territoriali.

Il coordinamento dei Delegati Esteri è affidato, con delega del Presidente Nazionale, ad un Consigliere Nazionale che assume la denominazione di "Coordinatore delle Strutture Estere".

I responsabili territoriali dovranno adoperarsi per l'incremento degli iscritti nell'ambito del loro territorio e collaborare, lealmente e concretamente, alle iniziative poste in essere dal Consiglio di Presidenza, con particolare riferimento ai progetti varati in ambito nazionale.

Le Sezioni Territoriali possono, autonomamente, organizzare eventi e/o manifestazioni comprese nelle finalità proprie dell'Associazione ed in linea con il Regolamento e le direttive nazionali, previa notizia al Consiglio di Presidenza.

Il Presidente Territoriale, il Vice Presidente ed i Consiglieri di Sezione, nel caso di indisponibilità permanente per qualsiasi causa, per assoluta inoperosità e/o per comportamenti ed atteggiamenti censurabili, con delibera del Consiglio di Presidenza, previo parere del Consiglio Nazionale, possono essere dichiarati decaduti dalla carica.

Ai Delegati Esteri ed ai Delegati di Sezione, per gli stessi motivi, potrà essere revocata la delega con delibera del Consiglio di Presidenza.

Art. 19 **ESERCIZIO FINANZIARIO**

Il responsabile dell'Area Amministrativa prepara il bilancio o rendiconto finanziario dell'anno precedente (consuntivo) che, confermato dal Consiglio di Presidenza, dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il mese di aprile successivo.

Il bilancio o il rendiconto finanziario sarà messo a disposizione dei Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea; in caso di convocazione telematica, il bilancio o rendiconto sarà pubblicato in rete contestualmente alla convocazione e la relativa votazione non potrà avere durata inferiore ai 10 (dieci) giorni.

I proventi delle quote, delle donazioni volontarie e/o utili e avanzi di gestione, di lasciti testamentari, degli eventuali contributi di Enti privati o di Istituzioni pubbliche non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; saranno, pertanto, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 **SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Per lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria.

In prima convocazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tutte le risorse economiche residue non potranno, in alcun caso, essere divise tra i Soci, con obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio di Presidenza dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli tra i Soci maggiormente qualificati allo scopo.

Art. 21 **COLLEGIO DI GARANZIA**

Al fine di assicurare la massima trasparenza e democraticità del sodalizio, è istituito il Collegio di Garanzia, i cui membri nel numero di cinque, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

È organo di garanzia per l'esatta osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti e, su richiesta delle parti e/o del Consiglio di Presidenza, gli sono attribuiti poteri di mediazione su eventuali contrasti interni o su controversie riguardanti il rapporto sociale tra i Soci e/o tra i vari organi dell'Associazione.

È, inoltre, deputato alla trattazione dei ricorsi avverso i provvedimenti disposti dal Consiglio di Presidenza, al solo fine di valutare se quanto contestato sia previsto come infrazione dallo Statuto e/o dai Regolamenti, se nell'adozione dei relativi provvedimenti siano state rispettate le norme da essi previste e la congruenza dell'eventuale sanzione applicata.

Art. 22 **ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEI SOCI**

La qualità di Socio si perde per decesso, revoca dell'Onorificenza da parte delle competenti Autorità, dimissioni volontarie, per comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità statutarie, per omesso versamento della quota sociale, per inosservanza dello Statuto e/o Regolamento Interno, svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione, ovvero per violazione alle disposizioni statutarie, dei Regolamenti o delle delibere e direttive dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Presidenza con atto motivato e col parere del Consiglio Nazionale, eccetto che per i casi di revoca dell'Onorificenza e per morosità.

Il Socio, per casi di minore entità, con delibera del Consiglio di Presidenza e previa notizia al Consiglio Nazionale, può essere sospeso dalla qualità di Socio per un periodo da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi.

Il provvedimento dovrà essere comunicato, riservatamente, al Socio dichiarato decaduto o sospeso, anche per via telematica, il quale potrà opporre ricorso al Collegio di Garanzia, con la procedura indicata dal Regolamento interno.

È, tuttavia, ritenuto inammissibile il ricorso in caso di esclusione dall'Associazione per sopravvenuta revoca dell'Onorificenza e/o per la mancata corresponsione della quota sociale nei termini indicati dal Regolamento Interno.

Altre cause di sospensione o esclusione dalla qualità di Socio, comprese le modalità, la contestazione di addebiti e gli eventuali ricorsi, sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea dei Soci.

A parte i casi di sospensione ed esclusione dalla qualità di Socio, previsti dal presente articolo e dal Regolamento Interno, in caso di situazioni eccezionali di rilevante portata il Socio può essere sospeso in via cautelativa, ed a tempo indeterminato, con delibera del Consiglio di Presidenza, previa notizia al Consiglio Nazionale.

La sospensione dalla qualità di Socio, di qualsiasi durata, comporta l'immediata decadenza da qualsiasi incarico o carica in seno all'Associazione, ancorché di natura elettiva.

Art. 23 **NORME FINALI**

Tutti gli Associati possono essere iscritti ai Gruppi in rete sui social network che fanno riferimento all'Associazione, dai quali saranno tuttavia esclusi nel caso dovessero tenere un comportamento non consono o se, con scritti e/o pubblicazione di immagini, costituissero, comunque, causa di discordia.

Il Consiglio di Presidenza, previo parere del Consiglio Nazionale, provvederà all'emanazione del Regolamento Interno d'attuazione del presente Statuto e del Regolamento Elettorale, da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

Il motto ufficiale dell'Associazione è: *"PARATI SUMUS ITERARE"*.

L'Inno dell'ANCRI è quello presentato il 7 giugno 2015 al Raduno di Caserta e debitamente registrato alla SIAE.

La Bandiera associativa ufficiale dell'ANCRI, come da allegato "A" in calce al presente Statuto, è d'azzurro alla bordatura di verde, a sua volta bordata a ciascuna estremità da un filetto di rosso, caricato al centro dall'insegna di Commendatore dell'Ordine (la classe intermedia delle cinque previste) e bordato dal nastro dell'OMRI, sostenuta


dalla scritta in lettere maiuscole lapidarie romane d'oro ANCRI. Le proporzioni del vessillo sono di tre moduli di larghezza e due moduli di altezza, corrispondenti a m. 1,50 per m. 1 nel modello ordinario.

La freccia dell'asta della bandiera associativa ufficiale (puntale), come da disegno in allegato, è costituita da un elemento d'argento lanceolato e traforato, al centro del quale sono disposte verticalmente le lettere ANCRI in carattere lapidario romano maiuscolo anch'esse d'argento.

Il simbolo ufficiale dell'Associazione, debitamente registrato, da utilizzare sul materiale e carta intestata, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, è quello riprodotto in calce al presente Statuto, integrato – se del caso – dalla denominazione della struttura.

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23/04/2022

Il Presidente Nazionale
Uff. Tommaso Bove



1) Logo ANCRI



2) Bandiera ufficiale ANCRI



3) Puntale ANCRI

